

	<p align="center">COMUNE DI CASORATE SEMPIONE Provincia Varese</p> <p align="center">Via E. De Amicis, n. 7 - 21011 CASORATE SEMPIONE C.F./P.IVA 00341710127 Tel. 0331.295052 - fax. 0331.295093 PEC: casoratesempione@legalmail.it Sito internet: www.comune.casoratesempione.va.it</p>	<p align="center">DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 14 DEL 22/06/2020</p>
---	--	--

VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 14 DEL 22/06/2020

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2020.

L'anno duemilaventi, addì ventidue del mese di giugno alle ore 21.00 nella sala consiliare, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legislazione vigente, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione, sotto la presidenza del **SINDACO**, Sig. CASSANI DIMITRI, il Consiglio Comunale, composto dai Signori :

			Presenti	Assenti
1	CASSANI DIMITRI	Sindaco	X	
2	VALSECCHI LAURA	Consigliere	X	
3	BATTAGLIA FAUSTA	Consigliere	X	
4	TAIANO RUBEN	Consigliere	X	
5	DEMOLLI CARLO MARIA	Consigliere	X	
6	SCANELLI PAOLA	Consigliere	X	
7	PERAZZOLO GIUSEPPE	Consigliere	X	
8	GARZONIO MAURO	Consigliere	X	
9	TAMBORINI GIORGIO MATTIA GIUSEPPE	Consigliere		X
10	MARSON TIZIANO	Consigliere	X	
11	GRASSO MARCO CELESTINO	Consigliere	X	
12	DE FELICE ALESSANDRO	Consigliere		X
13	POLI GIAN LUIGI	Consigliere	X	

PRESENTI: N. 11

ASSENTI: N. 2

Assiste l'adunanza il **SEGRETARIO COMUNALE**, Dott. **MASSIMO SEMINARI**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

E' altresì presente l'Assessore Esterno Sig. Tomasini Andrea Luigi.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. CASSANI DIMITRI, **Sindaco**, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.

Verbale del Consiglio Comunale n. 14 del 22/06/2020 ad oggetto : DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2020.

PUNTO 2

Determinazione aliquote imposta municipale propria IMU per l'anno 2020.

SINDACO

Prego Assessore.

DEMOLLI

Anche qui non ci sono novità nel senso che la caratteristica definita della nuova IMU è l'accorpamento dei due precedenti tributi definiti come IMU e TASI.

La nostra Amministrazione aveva già annunciato, prima ancora che in sede di approvazione del bilancio quando abbiamo approvato anche le tariffe TARI che, una volta disponibile il regolamento, una volta maturati appunto i tempi per l'approvazione dell'IMU avremmo mantenuto la stessa imposizione e quindi senza variarla.

Sostanzialmente nella slide vedete nelle due colonne verdi la situazione a vecchio e la nuova IMU non è altro che la somma delle due.

Quindi nulla cambia per i cittadini e per l'Amministrazione, tanto era quanto abbiamo stanziato a bilancio nel previsionale proprio perché avevamo chiaro che non avremmo fatto variazioni sull'imposizione.

SINDACO

Ci sono interventi?

GRASSO

Buonasera.

Diciamo che per fare un commento al regolamento di prima, quanto era astrusa la connotazione della IUC di prima che prevedeva due tasse e non si è mai capito il perché, mi pare che siamo tornati ragionevolmente ad un'unica tassa, quantomeno se non siamo riusciti diciamo a livello nazionale, regionale, locale eccetera a ridurre questa imposta quantomeno a semplificarla dal punto di vista del numero delle imposte stesse.

Detto questo, abbiamo preso atto del mantenimento delle aliquote che erano già confermate per il 2019.

L'unica cosa che chiedo, non ho visto, magari è colpa mia e non l'ho trovato, riguardo alle scadenze che sull'acconto, non tanto per il saldo quanto per l'acconto, volevo capire come intende comportarsi l'Amministrazione perché non abbiamo trovato nessuno spostamento dei termini o comunque se c'è una tolleranza. A livello nazionale mi pare che sia prevista già una tolleranza a livello globale su tutte le imposte, diciamo che c'è un minimo di tolleranza, volevo capire come si comporterà l'Amministrazione di Casorate; grazie.

DEMOLLI

Allora, ho precisato che il problema di questo regolamento e di questo nuovo tributo, il principale problema era il fatto che avremmo dovuto pagarlo praticamente senza ancora sapere di che colore aveva gli occhi come neonato, e così è stato.

Noi abbiamo ragionato molto perché ovviamente ve l'avevamo già anche preannunciato e poi vedremo con la TARI, la volontà di intervenire laddove era possibile, senza ovviamente creare squilibri alle casse perché non si può disporre dei soldi che non si hanno, ma avevamo valutato anche un'eventuale possibilità di proroga delle scadenze o eventualmente anche forme di dilazione.

Lei ha detto giusto, ha fatto un riferimento che a livello nazionale è previsto, infatti la norma che ci ha tratto tra virgolette in inganno, effettivamente poi leggendola bene è stata purtroppo molto chiara, la norma dice che l'IMU è un tributo che può essere eventualmente prorogato o anche dilazionato nei termini o prorogato laddove opportunamente regolamentato.

E quindi, tradotto in politichese, prima dovete fare il regolamento della nuova IMU.

Se il regolamento della nuova IMU, come Amministrazione avete la facoltà di fare quello che volete, attenzione però che non si possono fare sconti sull'IMU perché c'è la quota dello Stato e anche le scadenze stesse, la quota del MEF, il MEF ha detto voi potete spostare quello che volete ma per noi la scadenza è il 16 giugno.

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 14 DEL 22/06/2020 – COMUNE DI CASORATE SEMPIONE

Ma anche quei comuni che l'hanno fatto, io li ho chiamati e ho chiesto come avete fatto, hanno fatto in fretta e furia, giustamente in fretta e furia nel senso sono stati anche bravi a sfruttare i tempi, sono riusciti per combinazione anche di queste tempistiche ad approvare il regolamento, nel regolamento hanno incluso la possibilità a livello di Consiglio comunale di far approvare delle eventuali deroghe dei pagamenti e quindi hanno stabilito la proroga.

Quelli che hanno detto e hanno stabilito che l'IMU viene prorogata è perché hanno prima approvato il regolamento di Consiglio e l'hanno fatto nel giro di tre giorni, quindi...

Comunque, passando dall'altro aspetto, che è quello che interessa di più i casoratesi, che cosa vuol fare l'Amministrazione in questo frangente, quello che può fare è sicuramente essere tollerante perché ci rendiamo conto che la volontà sarebbe stata quella anche per noi di presentarci con una bella azione, perché la proroga può creare squilibri di cassa ma non ci cambia il bilancio perché se io ti dico va bene, anziché pagare il 16 ma lo paghi al 1 agosto, la gente tira un sospiro di sollievo, lo paga lo stesso, però noi potremmo avere in due mesi qualcosa come 200.000 € di problemi di cassa.

Ma questo sarebbe stato un problema che magari avremmo anche affrontato.

Purtroppo non avendo normato e regolamentato la possibilità di prorogare o derogare i termini di un tributo che è nuovo, senza aver appunto fatto il regolamento del nuovo tributo prima, non ce l'ha concesso.

Quello che però abbiamo deciso da subito di fare, ma anche in analisi perché rendiamoci conto che l'IMU praticamente sulle prime case non la si paga, la TASI la stessa caratteristica, oltretutto è un tributo in autoliquidazione, è un tributo in autoliquidazione pertanto l'ente vede questi flussi in sede di rendicontazione a settembre se si vuole mettere a farlo.

Quindi chi è in difficoltà e non paga l'IMU, premesso che secondo me chi doveva pagare l'IMU l'ha già pagata e in tutt'Italia, quasi in tutt'Italia a parte in qualche caso si è stati bravissimi a dire anziché pagarmela adesso me la paghi il mese prossimo, anche se devo dire che sposta di molto.

Quello che sicuramente succederà a Casorate è che chi non avrà la possibilità di regolare l'IMU, non ha avuto la possibilità di pagarla al 16, nessuno andrà a fare dei controlli e farà partire dalle cartelle, anche perché non c'è la possibilità.

Io se ci fosse stato qui il pubblico questa sera l'avrei potuto tranquillamente dire ma non è un andare contro alla normativa perché noi non siamo autorizzati a non incassare un tributo, però possiamo dire comprendiamo la situazione come è, se qualcuno l'IMU la paga a luglio o la paga a settembre se vuole c'è la possibilità di fare il ravvedimento operoso, mette i due o tre euro in più; non li vuole mettere, pace, però ricordiamoci che è una imposta sul patrimonio.

Quindi al di là degli aspetti legati alla impossibilità, la cassa integrazione, alle difficoltà che ci sono per tutto il sistema, normalmente è un tributo che uno paga perché...

Poi se non lo paga, se non l'ha pagato entro il 16 e lo pagherà a giugno o li pagherà a luglio o agosto, ripeto, non abbiamo nessuna intenzione di andare a casa della gente a piazzare interessi o sanzioni; questo è quello che possiamo fare e con questo penso di aver risposto alla domanda.

GRASSO

La ringrazio.

Ovviamente credo che le fasce più deboli siano già tutelate nel senso che comunque non pagano l'imposta essendo la prima casa esentata dal pagamento.

Quanto più questo discorso lo vedevo e quindi mi fa piacere sentire che ci sarà questo atteggiamento tollerante verso i contribuenti soprattutto alle attività produttive e commerciali che ho visto che, comunque dopo discuteremo della riduzione della TARI però certamente queste categorie hanno delle incombenze e una serie di incombenze per le quali significa magari prorogare di poco e potrebbe essere un piccolo aiuto.

Sicuramente non sarà risolutivo però teniamo sempre presente che siamo in una situazione straordinaria e di conseguenza è apprezzato anche un piccolo contributo. Grazie.

SINDACO

Ci sono altri interventi?

Mettiamo ai voti.

Favorevoli? 8

Contrari? Nessuno.

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 14 DEL 22/06/2020 – COMUNE DI CASORATE SEMPIONE

Astenuti? 3.

Votiamo l'immediata eseguibilità.

Favorevoli? 8

Contrari? Nessuno.

Astenuti? 3.

Approvato a maggioranza.

Passiamo al punto numero tre.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- In attuazione degli articoli 2 e 7 della Legge 5 maggio 2009, n. 42 è stato emendato il Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in materia di federalismo fiscale municipale.
- Ai sensi dell'art. 8 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23 è stata istituita l'Imposta Municipale Propria (IMU) con decorrenza dall'anno 2014 in sostituzione, per la componente immobiliare, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e dell'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI).
- Ai sensi dell'art. 13 del D.L. 06.12.2011, n. 201, così come modificato dalla legge di conversione 214/2011 e s.m.i., l'istituzione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) è stata anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012.
- La Legge di Stabilità 2014, L. 147/2013, ha previsto una complessiva riforma della fiscalità locale sugli immobili mediante l'introduzione della Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.
- La IUC si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.
- la Legge 28.12.2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), è nuovamente intervenuta a normare le componenti IMU e TASI dell'Imposta Unica Comunale (IUC).
- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI;
- con propria precedente deliberazione n. 13 del 22.06.2020 è stato approvato il Regolamento comunale dell'Imposta Municipale Propria (IMU) come prevista dall'art. 1 della L. 160/2019 e risulta quindi necessario approvare le aliquote dell'imposta in vigore dall'anno 2020.

VISTO CHE con delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 28/02/2019 sono state approvate per l'anno 2019 le seguenti aliquote IMU:

- 1) aliquota ordinaria 9 per mille per i terreni agricoli, le aree edificabili ed i fabbricati;
- 2) aliquota 4,80 per mille per le abitazioni principali di lusso, di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze;
- 3) aliquota 8 per mille per i fabbricati di categoria catastale C1/C3/D.

VISTO CHE con delibera di Consiglio Comunale n. 50 del 19/12/2019 sono state approvate per l'anno 2020 le seguenti aliquote IMU:

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 14 DEL 22/06/2020 – COMUNE DI CASORATE SEMPIONE

- 1) aliquota ordinaria 9 per mille per i terreni agricoli, le aree edificabili ed i fabbricati;
- 2) aliquota 4,80 per mille per le abitazioni principali di lusso, di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze;
- 3) aliquota 8 per mille per i fabbricati di categoria catastale C1/C3/D

dando atto che eventuali modifiche conseguenti alle disposizioni normative previste dalla Legge di Bilancio 2020, al momento dell'approvazione della deliberazione non ancora definite, sarebbero state recepite, regolamentate ed applicate nel corso dell'esercizio 2020, nei termini previsti dalla medesima nuova normativa.

VISTO CHE con delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 28/02/2019 sono state approvate per l'anno 2019 le seguenti aliquote TASI:

- 1) aliquota ordinaria 1 per mille per le abitazioni principali di lusso, di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e pertinenze degli stessi;
- 2) aliquota ordinaria 1 per mille per i fabbricati rurali strumentali;
- 3) aliquota ordinaria 1 per mille per tutti gli altri tipi di immobile (fabbricati, aree edificabili e terreni), escluse le abitazioni principali non di lusso.

VISTO CHE con delibera di Consiglio Comunale n. 51 del 19/12/2020 sono state approvate per l'anno 2020 le seguenti aliquote TASI:

- 1) aliquota ordinaria 1 per mille per le abitazioni principali di lusso, di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e pertinenze degli stessi;
- 2) aliquota ordinaria 1 per mille per i fabbricati rurali strumentali;
- 3) aliquota ordinaria 1 per mille per tutti gli altri tipi di immobile (fabbricati, aree edificabili e terreni), escluse le abitazioni principali non di lusso;

dando atto che eventuali modifiche conseguenti alle disposizioni normative previste dalla Legge di Bilancio 2020, al momento dell'approvazione della deliberazione non ancora definite, sarebbero state recepite, regolamentate ed applicate nel corso dell'esercizio 2020, nei termini previsti dalla medesima nuova normativa.

CONSIDERATO CHE la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 14 DEL 22/06/2020 – COMUNE DI CASORATE SEMPIONE

- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

VISTI:

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;
- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;
- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

DATO ATTO che i commi 748, 752, 753 e 754 dell'art. 1 della L. 160/2019 prevedono esplicitamente che le aliquote per abitazione principale, terreni agricoli, immobili produttivi e altri immobili debbano essere decise con deliberazione del Consiglio Comunale, individuando, conseguentemente, una competenza generale del Consiglio in fatto di aliquote.

CONSIDERATO CHE il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con l'adozione delle seguenti aliquote:

- 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 5,8 per mille;
- 2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 1 per mille;
- 3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 1 per mille;

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 14 DEL 22/06/2020 – COMUNE DI CASORATE SEMPIONE

- 4) fabbricati classificati nel gruppo catastale C1/C3/D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 9 per mille;
- 5) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10 per mille;
- 6) terreni agricoli: aliquota pari al 10 per mille;
- 7) aree fabbricabili: aliquota pari al 10 per mille.

VISTO il parere dell'Organo di revisione.

ACQUISITI, sulla proposta di delibera, i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49, c. 1, D. Lgs. n. 267/00, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal Responsabile del Settore Servizi Generali e Finanziari.

Con n. 8 voti favorevoli, contrari nessuno, astenuti n. 3 (Tiziano Marson, Marco Celestino Grasso e Gian Luigi Poli), espressi in forma palese per alzata di mano, da n. 11 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

A) DI APPROVARE le seguenti aliquote IMU per l'anno 2020:

- 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 5,8 per mille;
- 2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari all'1 per mille;
- 3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari all'1 per mille;
- 4) fabbricati classificati nel gruppo catastale C1/C3/D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 9 per mille;
- 5) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10 per mille;
- 6) terreni agricoli: aliquota pari al 10 per mille;
- 7) aree fabbricabili: aliquota pari al 10 per mille.

B) DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2020, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

C) DI DIFFONDERE il presente atto tramite il sito istituzionale del Comune di Casorate Sempione.

D) DI DICHIARARE, con successiva e separata votazione riportante il medesimo esito di quello relativo al merito del provvedimento, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 T.U.E.L.

COMUNE DI CASORATE SEMPIONE

Provincia di Varese

SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 22/06/2020

DELIBERAZIONE N. 14 del 22/06/2020

**OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)
PER L'ANNO 2020.**

PARERI

ART. 49 del D. Lgs. n. 267/2000

Il Responsabile

Parere di Regolarità TECNICA: FAVOREVOLE

ROBERTA FERRARI

Il Responsabile

Parere di Regolarità CONTABILE: FAVOREVOLE

ROBERTA FERRARI

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 14 DEL 22/06/2020 – COMUNE DI CASORATE SEMPIONE

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Art. 124 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che il verbale della presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 32 della Legge n. 69/2009, viene pubblicato in data odierna all'Albo pretorio on line di questo Comune e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Art. 134 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267

- [X] La presente deliberazione è stata dichiarata di immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs. 18/08/2000 n. 267.
- [] La presente deliberazione diventa esecutiva per decorrenza del termine di cui l'art. 134, c. 3, D. Lgs. 18/08/2000 n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE